

di parenti prossimi, subentra la dativa, per mezzo della curia. Le attribuzioni del tutore sono pur sempre le romane: l'*auctoritatis interpositio* e la *negotiorum gestio* (II, 77). Il tutore agisce validamente, si si tratta di aumentare il patrimonio del minore; e corrisponde pure al concetto romano il suo obbligo d'amministrare e conservare i beni del minore, e migliorarli anche, sotto certe circostanze. Se il tutore si rendeva reo di malversazioni, o amministrava male i beni del pupillo, questi, o chi per lui, avea diritto di chiederne la rimozione: chiaro ricordo dell'*accusatio suspecti tutoris*; e con apposita azione, che, anche per lo statuto, come per le fonti romane l'*actio tutelae*, si promuoveva a tutela finita, si mirava ad ottenere il rendimento de' conti, come pure la restituzione del patrimonio intero e il risarcimento eventuale de' danni. I tutori, infine, giuravano, davanti alla curia, prima di assumere l'ufficio.

Prima di passare all'esame di altri istituti, giova osservare che, in genere, male si arriva a formarsi un chiaro concetto della struttura della famiglia e della posizione privilegiata della moglie, in seno a questa, nonchè del destino, che subisce il patrimonio domestico, rispetto a' figli, dopo morti entrambi i genitori (II, 67, 68, 71, 72); se non si tiene sempre presente il concetto fondamentale, che informa il matrimonio istriano nel medio evo, e quello di Parenzo in particolare, che è a perfetta comunione di beni tra coniugi: regime, di convenzionale, divenuto assai per tempo legale¹⁾

Su la dibattuta questione dell'origine di codesto regime, che, altrove, abbiamo già sostenuto di natura prettamente volgare e consuetudinaria per l'Istria, anche di recente eminenti scrittori si sono occupati, con opposte tendenze²⁾. Non riassumeremo qui la questione che, oramai grossa, tiene diviso il campo degli storici del diritto. Ci basti ricordare che il matrimonio *tra fratello e sorella* è il matrimonio legale anche negli statuti di Parenzo.

¹⁾ LEICHT, op. cit., p. 200.

²⁾ VACCARI DOTT. P. *Il regime della comunione dei beni nel matrimonio rispetto all'Italia*, Pavia, 1908, p. 83 e ss. Il ch. prof. Vaccari propende per l'origine franca del nostro istituto.